

DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^ CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 20/08

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

11 FEBBRAIO 2008

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta dell'**11 febbraio 2008** alle ore 18,45 sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri.

Risulta assente n. 1 Consigliere: BOTTICELLI Erica.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. MODIFICHE PARZIALI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. MODIFICHE PARZIALI.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce:

La Divisione Suolo Pubblico e Arredo Urbano – Settore Concessione Temporanea Suolo Pubblico, con nota del 17 gennaio 2008 prot. n. 141/T.01.04.02, assunta al protocollo della Circoscrizione in data 18 gennaio 2008, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2007 09636/103 avente ad oggetto: "Regolamento di Polizia Urbana. Modifiche parziali. Approvazione".

Le modifiche proposte sono rivolte ad adeguare alcune disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in relazione alle nuove realtà tecnologiche e socio-economiche, nonché alle crescenti esigenze della cittadinanza in materia di decoro, sicurezza ed ordinata gestione del territorio comunale. Si propone inoltre, al fine di evitare che la stessa fattispecie possa essere oggetto di più sanzioni amministrative, di abrogare quelle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana che si riferiscono all'occupazione di suolo pubblico e che quindi, superando la duplicazione di norme e per maggior chiarezza applicativa, saranno inserite nel Regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico.

Una delle novità più rilevanti della modifica del Regolamento di P.U. consiste nell'introduzione di un nuovo corpus di articoli per la regolamentazione di quelle attività ora identificate come 'mestieri di strada' e note in passato come 'mestieri girovaghi'. La modifica regolamentare è rivolta a fornire una prima disciplina di queste attività, che di fatto si svolgono sul territorio e con natura itinerante. L'intento è quindi di regolamentare le nuove tipologie dei 'mestieri di strada', al fine di valorizzarne gli aspetti positivi tutelando al contempo le esigenze di decoro e sicurezza urbana. In particolare l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi e in materia fiscale, tributaria e previdenziale. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente l'esercizio dei mestieri ed attività di strada in zone delimitate in occasione di particolari eventi.

Con specifico riferimento alle piccole attività di servizio svolte in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi, si prevede che le stesse non siano soggette alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico in presenza di alcune condizioni (non devono comportare l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa, devono essere esercitate in un'area non superiore a quattro metri quadri, non possono stazionare nel medesimo luogo per più di due ore). Le predette attività non potranno

svolgersi a meno di 300 metri rispetto a strutture particolari che necessitano del rispetto della quiete quali ospedali o altri luoghi di cura, scuole materne, elementari e medie, nonché nelle zone di particolare interesse storico, artistico o ambientale che verranno individuate con deliberazione della Giunta comunale.

La modifica regolamentare dispone che sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento di P.U. si associano quelle specificamente previste dal Codice della Strada. Si ribadisce altresì che anche attività quali quelle di lavavetri devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare intralcio alla viabilità.

In materia di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante si conferma che l'esercizio di tali attività è subordinata al possesso di autorizzazione commerciale e di concessione di suolo pubblico. La concessione di suolo pubblico non è però richiesta se l'attività si svolge nello stesso luogo per non più di un'ora e nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle esigenze di circolazione veicolare e pedonale. Anche queste attività non possono essere esercitate a meno di 300 metri dal perimetro di determinate strutture ed è contemplata la possibilità per l'Amministrazione di vietare l'esercizio del commercio ambulante in aree particolari. Sono inoltre previste limitazioni a tutela dell'igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita (es. non è consentita la sosta in aree non pavimentate in modo idoneo o in prossimità di scavi e cantieri).

La proposta di modifica regolamentare prevede una specifica disciplina per la categoria degli operatori del proprio ingegno, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs 114/98 e comprendente coloro che vendono oggetti realizzati personalmente, al fine di valorizzare tale tipo di attività in relazione alla netta differenziazione rispetto all'attività commerciale di mera vendita. Viene infatti ribadito che per l'esercizio di tali attività non è necessaria l'autorizzazione commerciale ma è sufficiente la concessione di suolo pubblico, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale ed è contemplata la rilevante novità dell'istituzione di un registro comunale degli operatori del proprio ingegno, con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento del suolo pubblico.

Altre nuove disposizioni regolamentari sono rivolte a promuovere le attività artistiche di strada (artisti di strada quali giocolieri, mimi, musicisti ecc.), nella consapevolezza del loro ruolo di attrattiva turistica e potenziale riqualificazione del tessuto urbano. In particolare non si richiede la concessione di suolo pubblico se l'attività si svolge secondo determinate modalità (carattere itinerante nel senso che non deve stazionare per più di due ore nello stesso luogo, che non comporti l'utilizzo di palcoscenico, sedie e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività, che non vi sia utilizzo di area pubblica superiore a quattro metri quadrati); l'attività deve comunque ottemperare alle disposizioni del Codice della Strada e alle norme vigenti in materia di inquinamento acustico. La Giunta Comunale potrà inoltre individuare aree in cui le attività artistiche non sono consentite e viene istituito l'Albo cittadino degli artisti di strada; tale albo non è rivolto al controllo delle attività, ma costituirà utile strumento per valorizzare anche a fini promozionali l'attività artistica.

In materia di sicurezza e qualità dell'ambiente urbano si ritiene opportuno prevedere il divieto di affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione, estendendo la responsabilità anche al beneficiario del messaggio pubblicitario. Si ritiene inoltre, sempre a tutela del decoro della città, di vietare il deposito nello spazio urbano di materiale pubblicitario e di stampati in distribuzione gratuita.

A tutela degli utenti delle biblioteche si attribuisce al bibliotecario il potere di allontanare le persone che arrecano disturbo o molestia; l'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali

della biblioteca comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

Tra le misure innovative per la tutela della quiete pubblica spicca il divieto di propagazione di emissioni sonore al di fuori dell'abitacolo dei veicoli. L'intervento sanzionatorio potrà quindi avvenire anche in assenza di rilievo fonometrico.

In relazione alle tende su facciate di edifici, le modifiche proposte tendono a lasciare più spazio alla libertà di scelta dei privati; si ritiene quindi necessario stabilire procedure differenti in base alla visibilità delle facciate prevedendo, da un lato, una piena libertà laddove non c'è visibilità della facciata dalla pubblica via e, dall'altro, una procedura più dettagliata dove le facciate si prospettano verso la pubblica via e pertanto siano visibili da essa. Sulle facciate 'interne' si consente infatti di collocare tende di qualsivoglia tipologia e colore (pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di condominio); sulle facciate 'esterne' si richiede invece un progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale, da trasmettere entro quindici giorni agli uffici competenti con la comunicazione della collocazione delle tende.

Si procede inoltre all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in applicazione delle disposizioni normative statali che prevedono, nel caso di violazione dei Regolamenti comunali, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 a 500 Euro.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Conferenza dei Capigruppo istituzionale del 23 gennaio 2008 e della I Commissione tenutasi in data 5 febbraio 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica;

- Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2007 09636/103 avente ad oggetto: "Regolamento di Polizia Urbana. Modifiche parziali. Approvazione".
